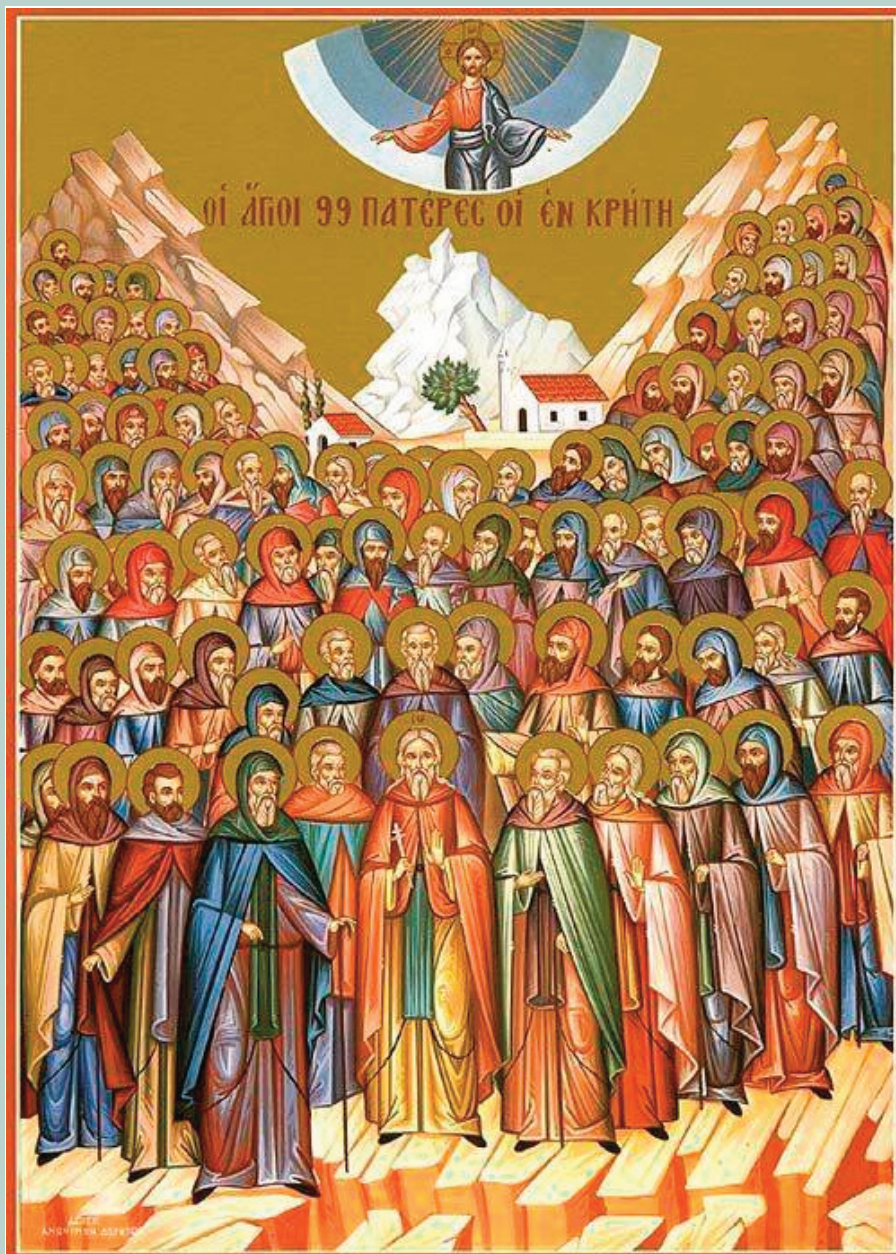


IMPEGNO

COLF - ASSISTENTI DOMICILIARI

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA COLLABORATORI FAMILIARI

N. 11 • NOVEMBRE 2024 • ANNO LXXVIII • 3ª NUOVA SERIE • ABBONAMENTO ANNUO • € 20,00



SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

*Esistono tante vie
di santità,
alcune costellate di azioni
eroiche e miracolose,
e altre, la maggior parte,
fatte di azioni quotidiane
e ordinarie.
È su queste che troviamo
la "moltitudine
immensa"
di santi non ricordata
sul calendario.
Vogliamo qui riflettere
sul farsi santi
"nella vita quotidiana",
quel metro di trincea
che ci è stato affidato
e nel quale
«ciascuno di noi è
chiamato a combattere»*

Costanza Miriano

OGNISSANTI

La “Pasqua dell’autunno”

Da qualcuno è anche chiamata “Pasqua dell’autunno” l’importante solennità che festeggiamo il 1° novembre come membri attivi di una Chiesa che ancora una volta non guarda sé stessa, ma guarda e aspira al cielo. La santità, infatti, è un cammino che tutti siamo chiamati a percorrere, sull’esempio di questi nostri fratelli maggiori che ci vengono proposti come modelli in quanto hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, verso il quale sono andati con fiducia portando i loro desideri, le loro debolezze e anche le loro sofferenze.

Il significato della solennità

La memoria liturgica dedica un giorno speciale a tutti coloro che sono uniti a Cristo nella gloria e che non solo sono indicati come archetipi, ma anche invocati come protettori delle nostre azioni. I Santi sono i figli di Dio che hanno raggiunto la meta della salvezza e che vivono nell’eternità quella condizione di beatitudine ben espressa da Gesù nel discorso della montagna narrato nel Vangelo (Mt 5, 1-12). I Santi sono anche coloro che ci accompagnano nel percorso d’imitazione di Gesù, che ci conduce a essere pietra angolare nella costruzione del Regno di Dio.

La comunione dei Santi

Nella nostra professione di fede affermiamo di credere nella Comunione dei Santi: con questa espressione intendiamo sia la vita e la contemplazione eterna di Dio che è il motivo e il fine di questa comunione, ma intendiamo anche la comunione con le “cose” sante. Se, infatti, i beni terreni, in quanto limitati, dividono gli uomini nello



spazio e nel tempo, le grazie, i doni che Dio fa sono infiniti e di essi possono partecipare tutti. Specialmente il dono dell’Eucaristia ci permette di vivere già ora l’anticipo di quella liturgia che il Signore celebra nel santuario celeste con tutti i Santi. La grandezza della redenzione, si misura dal frutto, cioè da coloro che sono stati redenti e sono maturati nella santità. Nei loro volti la Chiesa contempla la sua vocazione, la condizione di umanità trasfigurata in cammino verso il Regno.

Origini e storia della festa

Questa festa di speranza, che ci ricorda qual è l’obiettivo della nostra vita, ha radici antiche: nel IV secolo inizia a essere celebrata la commemorazione dei martiri, comuni a diverse Chiese. Le prime tracce di questa celebrazione sono state rinvenute ad Antiochia nella domenica successiva alla Pentecoste

e di essa ci parla già San Giovanni Crisostomo. Tra l’VIII e il IX secolo la festa si comincia a diffondere anche in Europa, e a Roma specificamente nel IX: qui sarà Papa Gregorio III (731-741) a scegliere come data il Primo novembre per farla coincidere con la consacrazione di una cappella in San Pietro dedicata alle reliquie “dei Santi apostoli e di tutti i Santi martiri e confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo”. All’epoca di Carlo Magno questa festa è già largamente conosciuta come occasione in cui la Chiesa, ancora peregrinante e sofferente sulla Terra, guarda al cielo, dove risiedono i suoi fratelli più gloriosi.

www.vaticannews.va



FEDE

La provvidenza

Desidero, oggi, approfondire il discorso sulla Provvidenza. Già ieri hai meditato sulla tua vita, oggi desidero richiamare il tuo pensiero sulla Sua vita.

Provvedere vuol dire vedere prima, aprire una strada, togliere un ostacolo, accompagnare lungo un cammino, stare a fianco affinché non si sbagli, affinché non ci si senta soli: tutto ciò fa la Provvidenza nei tuoi confronti.

- prima che tu nascessi Iddio ha preparato per te il mondo e ha preparato per te un cuore di mamma;
- prima che tu nascessi Iddio ha mandato nel mondo il Suo Figlio perché tu potessi conoscere il suo amore e ti ha eletto ad essere Suo Figlio con una elezione preveniente e gratuita, come ci insegna San Paolo: *“In Lui (Cristo) ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi ed immacolati al Suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il bene placido della Sua volontà”*.
- prima che tu nascessi ha ordinato un sacerdote perché, tramite il battesimo e l'Eucarestia, tu potessi essere inserito nella famiglia

del SS. Trinità e nutrito dal Corpo di Cristo;

- prima che tu nascessi Iddio ha preparato degli insegnanti che ti guidassero sulla strada della conoscenza e della verità;
- prima che tu nascessi Iddio ha creato il latte e il grano perché tu potessi sostenerti, crescere nel fisico e svilupparti nell'intelligenza...

“Ci pensa la Provvidenza! Affidati alla Provvidenza!” Credo che, fin da piccolo, sono le frasi che hai sentito pronunciare più spesso dai tuoi genitori o da qualche sacerdote o suora che desideravano darti coraggio di fronte ad una difficoltà della tua vita. *“Affidati alla Provvidenza, ci pensa la Provvidenza!”* sono i due pensieri che devono guidare i tuoi giorni presenti e quelli futuri.

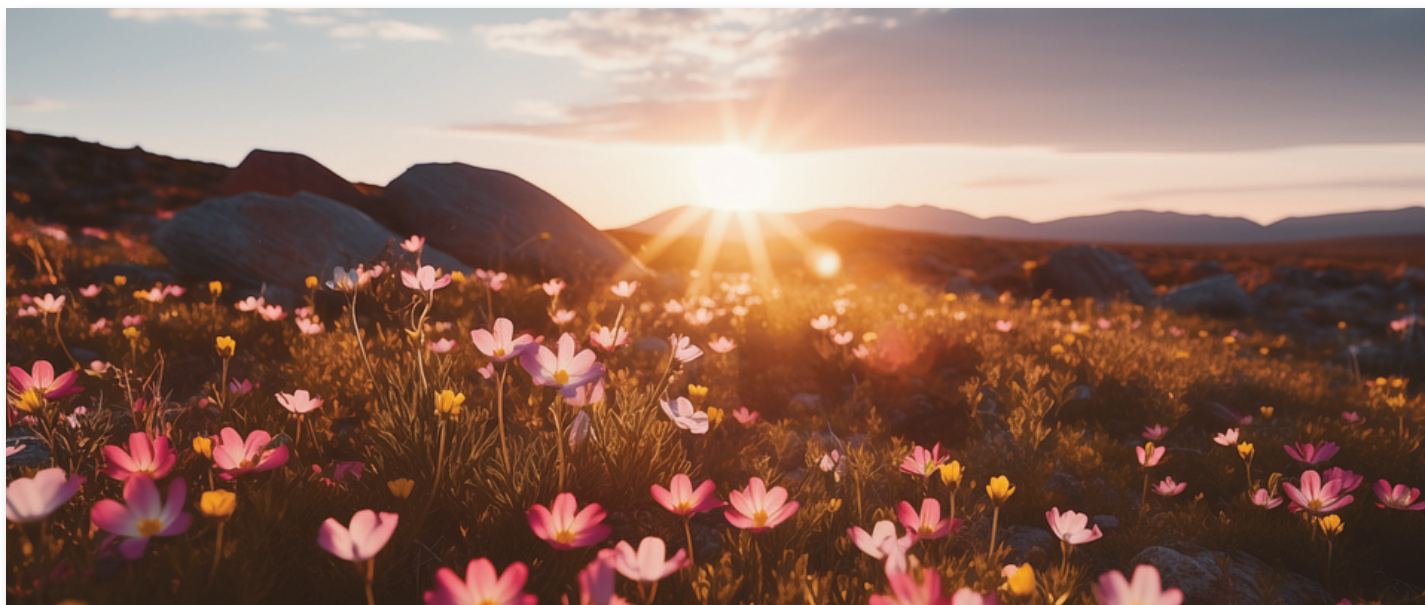
Questa fede che non misura gli ostacoli, che non teme i confronti, che vede luce nelle tenebre innanzi al tuo cammino, nasce da queste parole di Gesù: *“per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate*

voi forse più di loro?” Le parole di Gesù non risolvono solo le necessità del cibo, del vestito, della casa, ma ti aprono un orizzonte più ampio: l'orizzonte della tua vita!

Anche la tua vita sociale, anche la tua testimonianza cristiana nel mondo presente, non deve angustiarti, non deve farti perdere la pace! Innanzi a coloro che non credono, innanzi a coloro che mettono a dura prova la tua fede, non devi tremare e fuggire, ma vivere nel tuo spirito queste parole che richiamano il tuo affidarti alla Provvidenza: *“quando sarete innanzi ai giudici, non vi date pensiero del come o di che dovrete dire, non sarete infatti voi che parlerete, ma lo Spirito del Padre vostro che parlerà in voi”*.

Tu che vuoi vivere da cristiano nel sindacato e nella professione, tu che vuoi vivere da cristiano nelle case degli atei o dei miscredenti, tu che vuoi vivere da cristiano innanzi ai tuoi colleghi increduli, hai bisogno di tenere salda nel cuore questa promessa del Redentore: *“non temete lo Spirito Santo, vi suggerirà ciò che dovrete dire”*, abbi fede che, in te, si attuerà questa promessa: vivere illuminati dalla Provvidenza.

Mons. Giovanni Celi
da: Granelli di sabbia



CONSUMI

Sempre più famiglie tagliano sul cibo: un terzo riduce quantità e qualità

Dall'analisi Istat sull'andamento delle abitudini per consumi nel 2023 emerge che il 31,5% dei nuclei ha limitato gli acquisti alimentari (era il 29,5% l'anno precedente) a causa dell'alta inflazione. Hanno speso di più per comprare di meno, abbassando l'asticella sia della quantità sia della qualità dei prodotti che hanno inserito nel carrello della spesa.

In un 2023 segnato ancora da alta inflazione e, in particolare, da forti rincari sui beni alimentari, sempre più famiglie italiane hanno reagito riducendo gli acquisti di cibo e privilegiando i marchi più economici a quelli di prima fascia.

La tendenza emerge dall'analisi dell'Istat sull'andamento della spesa per i consumi durante lo scorso anno, in cui si evidenzia che molti nuclei sono stati costretti a risparmiare meno, oltre che a modificare le proprie abitudini di consumo come reazione al caro vita.

La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata, infatti, del 6,3%, in calo rispetto al 2022 (7,8%) e molto al di sotto del livello pre-Covid (8% nel 2019).

Quanto alle scelte alimentari, il 31,5% delle famiglie intervistate nel 2023 dichiara di aver provato a limitare, rispetto a un anno prima, la quantità e/o la qualità del cibo acquistato (erano il 29,5% nel 2022). Più in dettaglio, nel 2023, a fronte di un forte incremento dei prezzi di alimentari e bevande analcoliche (+10,2% la variazione su base annua dell'Ipc), le spese delle famiglie per l'acquisto di questi prodotti sono cresciute del 9,2% ri-

spetto all'anno precedente (526 euro mensili, pari al 19,2% della spesa totale).

Gli aumenti, tutti statisticamente significativi, hanno interessato tutte le classi di spesa della divisione alimentare, ma sono stati particolarmente elevati per le spese destinate a cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti non altrove classificati (+15,5%, 34 euro mensili), oli e grassi (+12,9%, 17 euro), ortaggi, tuberi e legumi (+12,2%, 69 euro), latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova (+11,9%, 65 euro), zucchero, prodotti dolciari e dessert (+9,6%, 23 euro), cereali e prodotti a base di cereali (+9,3%, 83 euro). Per la carne, che da sola rappresenta il 21% della spesa alimentare, l'aumento è stato del 6,7% (111 euro mensili nel 2023).

Complessivamente la spesa media mensile per consumi (anche non alimentari) delle famiglie in valori correnti è di 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro), ma in termini reali si riduce dell'1,5% per effetto appunto dell'inflazione (+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo). I rincari non hanno interessato solo il cibo ovviamente. Anche la spesa non alimentare è cresciuta del 3,2% rispetto al 2022 (in media 2.212 euro mensili, che rappresentano l'80,8% della spesa totale),

con aumenti attorno al 5% nel Centro (5,1%) e nelle Isole (5,2%).

L'aumento interessa la maggior parte delle divisioni di spesa, ma lievitano soprattutto le spese per servizi di ristorazione e di alloggio (+16,5%, 156 euro mensili), per beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi (+14,5%, 138 euro), quelle per servizi assicurativi e finanziari (+14,1%, 76 euro) e le spese per Ricreazione, sport e cultura (+10,8%, 102 euro). A seguire, aumentano le spese per Trasporti (+9,2%, 291 euro mensili), per Istruzione (+8,7%, 16 euro mensili) e per Salute (+3,8%, 118 euro). Oltre al cibo, l'altra voce di spesa che molte famiglie hanno provato a limitare si conferma anche nel 2023 quella dell'abbigliamento.

Come nel 2022, anche nel 2023 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato è quella di abbigliamento e calzature: la percentuale di chi ha provato a ridurlo è del 48,6%, comunque in lieve diminuzione rispetto al 2022 (era il 50,2%).

Restano abbastanza stabili, tra chi già spendeva per queste voci, le quote di chi non ha modificato i propri comportamenti di acquisto relativi alle spese per sanità (il 79,1%, era il 78,4% nel 2022) e per beni e servizi per la cura e l'igiene personale (il 63,3%, dal 63,1% del 2022), mentre aumentano le quote di chi non ha modificato l'acquisto di carburanti (70,9%, dal 67,1% del 2022) e di viaggi (55,4%, dal 49,1% del 2022).

Le spese per trasporti e turismo, dopo le restrizioni legate al Covid, negli ultimi tre anni sono progressivamente cresciute.



IMMIGRAZIONE

DECRETO FLUSSI 2025

In data 24 ottobre 2024 è stata diramata la **circolare congiunta** del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo recante le indicazioni operative per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, e del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145.

6. Fuori quota

Il decreto-legge n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando **fuori quota** alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro:

6.1 Assistenza familiare ovvero sociosanitari

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha previsto, che siano rilasciati, **al di fuori delle quote** di cui all'articolo 3, comma 4, del T.U.I., nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, **entro un numero massimo di 10.000 istanze**, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro

(APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 10 settembre n. 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024; in particolare la certificazione attestante la disabilità, come definite dall'art. 2, del d.lgs. n. 62/2024 ovvero l'età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 29/2024.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di

ingresso e dei permessi di soggiorno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo. Il nulla osta è, infatti, rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo T.U.I.

I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti.

I cambiamenti di datore di lavoro del corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro.

Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in deroga all'art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.

www.interno.gov.it



NEWS

**LA VERBALIZZAZIONE
NON DEVE ESSERE
CONTESTUALE ALLA
SEDUTA**

La Settima Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5714 del 28 giugno 2024 ha ribadito il principio per il quale la redazione del verbale di una seduta di un organo collegiale non deve necessariamente avvenire contemporaneamente allo svolgimento dell'adunanza oggetto di verbalizzazione; il che comporta la conseguenza che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale non rende illegittimo il provvedimento deliberato. Ciò si spiega con la necessità di non fare confusione tra la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce tale manifestazione.

**LA CARTELLA CLINICA
È UN ATTO PUBBLICO**

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime riservato agli atti pubblici dagli articoli 2699 e seguenti del codice civile, sicché fanno piena prova fino a querela di falso per quanto attiene all'indicazione delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; la prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere, invece, fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione annotate nella cartella clinica.

**L'ASSICURATO DEVE
AVVISARE
L'ASSICURATORE DEL
SINISTRO**

Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi del successivo art. 1915, nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio

sofferto, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo; in entrambe le fattispecie - afferma la Terza Sezione Civile della Cassazione nell'ordinanza n. 19071 dell'11 luglio 2024 - l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.

**L'UTILIZZO
FRAUDOLENTO DEI
PERMESSI «LEGGE 104»**

L'ordinanza n. 11999 del 3 maggio 2024, depositata dalla Sezione Lavoro della Cassazione, riafferma che il comportamento del dipendente che si avvalga dei permessi di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992, per attendere ad esigenze diverse da quelle di cura alla persona assistita, integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

**L'ESENZIONE IMU
SULL'ABITAZIONE
PRINCIPALE**

In tema di Imu, la Quinta Sezione Civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, ha deciso che l'esenzione prevista per l'abitazione principale richiede la sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, non solo del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare. Pertanto, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la loro residenza e dimora abituale in immobili diversi situati in Comuni diversi, spetta l'esenzione solo per un immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

**È RISCHIOSO SPEDIRE GLI
ASSEGNI ANCHE SE NON
TRASFERIBILI**

La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola d'irritrascrivibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando l'esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle

regole comuni prudenza e del dovere agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda (Cassazione, Prima Sezione Civile 17 luglio 2024, n. 19657).

**LA TRUFFA
CONTRATTUALE**

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 25283 depositata il 26 giugno 2024, ha argomentato che la truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente pone in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto, risultati rilevanti al fine della sua conclusione e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo, che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.

**IMMOBILI: DEMOLIZIONE
E DI COSTRUZIONE DI
TRAMEZZI INTERNI**

La sentenza n. 809 del 17 gennaio 2024, depositata dalla Seconda Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ha ribadito che i lavori consistenti in opere di demolizione e di costruzione di tramezzi interni ben possono rientrare nella categoria degli interventi edilizi liberi i quali, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico Edilizio, non richiedono alcun titolo autorizzatorio, essendo sufficiente la mera comunicazione di inizio attività, ferma la presentazione del relativo progetto asseverata da un tecnico abilitato e salvo denuncia di fine lavori.

**LA MANCATA
APPLICAZIONE DEL
CCNL PUÒ COSTITUIRE
ESTORSIONE**

Secondo la Seconda Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 7128 del 16 febbraio 2024) integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Studio Montemarano

LAVORO

**IL «BONUS NATALE»
SPETTA ANCHE ALLE COLF**

La legge 7 ottobre 2024, n. 143, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 113/2024 – il cosiddetto «decreto omnibus» - vi ha inserito l'art. 2-bis, il quale attribuisce ai lavoratori dipendenti un'indennità di 100 euro, ribattezzata dai mezzi di comunicazione «bonus Natale».

Quando spetta il bonus

Il bonus spetta se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annui;
- il lavoratore ha a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato; per essere considerati a carico, il coniuge o il figlio devono avere un reddito inferiore a 2.840,51 euro all'anno, o 4.000,00 euro se il figlio ha meno di 24 anni;
- l'imposta lorda determinata sui redditi percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti; il lavoratore, cioè, deve avere una «capienza fiscale»: se l'imposta lorda è inferiore a queste detrazioni il bonus non può essere erogato; ne consegue che i lavoratori con un reddito inferiore a 8.500 euro annui, che non devono pagare imposte, non hanno diritto al bonus.

A quanto ammonta il bonus

Il bonus non concorre alla formazione del reddito, sicché consiste in un importo di 100 euro netti. Ma è proporzionato ai giorni di lavoro prestati nel corso del 2024, considerando quelli che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente.

Il requisito lavorativo

Il bonus spetta ai lavoratori che hanno intrattenuto almeno un rapporto di lavoro subordinato nel corso del 2024, a prescindere dalla tipologia (a tempo determinato, a tempo indeterminato, a tempo parziale, di lavoro intermittente). Sono esclusi dal bonus i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, anche se i redditi ricavati da rapporti di co.co.co. vanno considerati nella determinazione del reddito

complessivo annuo, da cui vanno invece esclusi i redditi dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

I carichi familiari

Il bonus spetta al lavoratore con almeno un figlio fiscalmente a carico se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale, che sussiste qualora, alternativamente: a) l'altro genitore è deceduto; b) l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; c) il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

In tali ipotesi il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Il bonus spetta anche alle colf

La Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la misura è destinata anche ai **lavoratori domestici** (nel caso di lavoratori con più contratti di lavoro domestico, i giorni lavorativi vanno conteggiati una sola volta). E ciò, nonostante non siano soggetti a ritenuta fiscale diretta, in quanto privi di un sostituto d'imposta, tranne che quando dipendono da enti familiar-

mente strutturati, come ad esempio gli istituti religiosi. Questo chiarimento è stato utile, poiché inizialmente la spettanza del bonus alle colf da qualcuno era stata messa in forse.

Per le colf non sarà «bonus Natale»

A differenza della maggior parte degli altri lavoratori subordinati, che riceveranno a richiesta il bonus in busta paga con la tredicesima mensilità, **i collaboratori familiari potranno ottenerlo solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2025.**

Non essendo il loro reddito assoggettato a ritenuta d'imposta, infatti, dovranno verificare le condizioni di spettanza con il proprio Caf o con il commercialista e, quindi, non potranno percepire il bonus entro Natale, ma solo qualche mese più tardi, quando sarà possibile presentare la richiesta (presumibilmente con una spunta nella prossima dichiarazione dei redditi).

Profili di criticità

Il bonus è destinato solo ad una ristretta fascia di popolazione, escludendo famiglie che, pur non rientrando nelle categorie più povere, si trovano comunque in difficoltà economiche. Questo aspetto può indurre lamentele riguardo all'ingiustizia percepita da chi non riesce ad accedere al beneficio, ma vive comunque situazioni di difficoltà.

Ben più grave appare la situazione di chi non vi può accedere perché titolare di un reddito bassissimo, in relazione al quale non può applicarsi il meccanismo della detrazione del bonus dall'imposta e che pertanto non lo riceverà affatto.

Il «bonus Natale» può rappresentare un aiuto concreto per alcune famiglie in difficoltà, ma viene

criticato per la sua natura temporanea e non strutturale e l'inefficacia a lungo termine. Molti commentatori ritengono che siano necessarie politiche economiche più stabili per affrontare le disuguaglianze sociali in modo realmente efficace.

Armando Montemarano



VITA ASSOCIATIVA

Bacheca

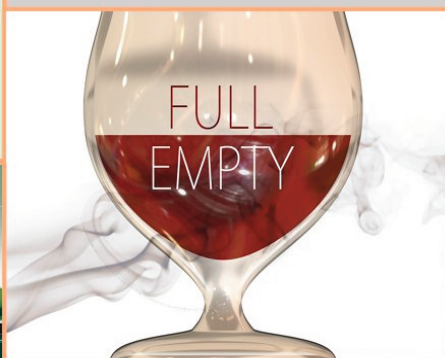
Proverbi

La civiltà moderna
è
la moltiplicazione
infinita
di necessità
non necessarie



Riflessioni

Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità. Un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà.



Costituzione

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. **Art.42**



Non sei mai solo nella tua solitudine: puoi sempre trovare chi vuole compiere il cammino con te

AVVISO IMPORTANTE

La Sede Provinciale Federcolf – Api-Colf
dal 2 gennaio 2025

si trasferirà

in **Via Principe Amedeo, 23 - Piano 1° - Int. 4**

tel.: 06/69940319 - 06/69940358

Saremo a pochi passi dalla STAZIONE TERMINI

Continueremo a difendere gli interessi economici, morali e assistenziali
delle **collaboratrici** e dei **collaboratori familiari** con la stessa passione
e dedizione che da sempre ci contraddistingue!!!



IMPEGNO

COLF - ASSISTENTI DOMICILIARI

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA COLLABORATORI FAMILIARI

ANNO LXXVIII • N. 11 • NOVEMBRE 2024

Direzione: 00167 Roma

Via Urbano II, 41/A

Tel. 06 6629378

c.c.p. 49030000

www.api-colf.it

Direttore Responsabile: **Rita De Blasis**

Spedito ai soci - Mensile - Autorizzazione del Tribunale
di Roma, n. 14023 del 16 Luglio 1971

Stampa: **STI-Roma** - Viale Charles Lenormant 112/114